



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-265/18, 2 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:348	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro Akvilė Jarmuškienė	X	Rinvio pregiudiziale	LT	Ultima istanza (Lietuvos vyriausysis administracinis teismas)	-	Sentenza	Regime speciale piccole imprese - Inscindibilità dell'operazione costituita da un'unica operazione economica	Imposta sul valore aggiunto - Franchigia - Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione - Superamento del limite annuo del volume d'affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni

Classificazione

Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 282 a 292 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d'affari di riferimento, ai fini dell'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo sia tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale *de quo* non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione il valore di uno dei due beni soltanto.

Dispositivo

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione di due beni immobili connessi per natura, a favore di uno stesso acquirente, attraverso un solo contratto di compravendita ed il limite annuale di volume d'affari di riferimento ai fini dell'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione di cui trattasi, ancorché il limite annuale *de quo* non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.

Nota redazionale

La Decima Sezione della Corte, nella causa C-265/18, ha fornito i principi necessari per la corretta interpretazione degli articoli da 282 a 292 della direttiva Iva relativi alla disciplina dei piccoli imprenditori in riferimento alla cessione congiunta, a favore del medesimo acquirente, di un terreno e di un immobile su di esso insistente. Il giudice del rinvio chiedeva se, in caso di superamento del limite annuale di volume d'affari di riferimento ai fini dell'applicabilità del regime speciale menzionato, il soggetto passivo era tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione ancorché detto limite non era oltrepassato laddove era considerato il valore di solo uno dei due beni ceduti.

La sig.ra Jarmuškienė acquistava, insieme ad un'altra persona fisica, un fondo ad uso agricolo sul quale costruiva una casa ad uso abitativo e due edifici ad uso commerciale. Successivamente, la casa ad uso abitativo, unitamente ad una parte del terreno, veniva ceduta.

A seguito di una verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria riteneva che l'operazione non era caratterizzata dall'occasionalità ragion per cui deduceva che la sig.ra Jarmuškienė avesse esercitato un'attività economica ai sensi della normativa IVA. Di conseguenza, emetteva un accertamento per il recupero dell'imposta evasa.

Avverso il citato atto la sig.ra Jarmuškienė ricorreva dinanzi alla Direzione nazionale delle imposte la quale avallava l'operato dell'amministrazione finanziaria. La contribuente adiva quindi la Commissione del contenzioso tributario che accoglieva le sue ragioni ed annullava la decisione della Direzione nazionale. Quest'ultima ricorreva dinanzi all'autorità giudiziaria deducendo come, con l'operazione contestata, la sig.ra Jarmuškienė avesse realizzato un'unica cessione di beni in quanto fabbricato e terreno non potevano essere trasferiti separatamente vista la stretta connessione esistente. Inoltre, sottolineava come, da un punto di vista economico, gli stessi costituissero un unico bene.

In seguito al rigetto di tale ultimo ricorso, la Direzione nazionale delle imposte impugnava la decisione avversa dinanzi alla Corte amministrativa suprema, giudice del rinvio.

I Giudici di Lussemburgo precisano che, nonostante il contratto di compravendita distingua il prezzo della casa da quello del terreno, detti beni sono strettamente connessi sia sotto il profilo ontologico quanto sotto quello dei rispettivi prezzi poiché determinati congiuntamente. Considerato quindi che il potere di disporre di un bene come proprietario è stato ceduto a mezzo di un unico contratto, la Corte evidenzia il possibile contrasto con la direttiva IVA qualora gli elementi dell'unica cessione vengano scissi. Di conseguenza, risolve la questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli citati in premessa devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione di due beni immobili connessi per natura a favore di uno stesso acquirente, avvenuta a mezzo di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d'affari di riferimento ai fini dell'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione, ancorché il limite annuale non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN